

**Ordinanza
concernente le licenze JAR-FCL
per piloti d'aeroplano e d'elicottero
(OJAR-FCL)**

del 14 aprile 1999 (Stato 19 dicembre 2006)

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni,*

visti gli articoli 24–26 e 138a dell'ordinanza del 14 novembre 1973¹
sulla navigazione aerea (ONA),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'adozione dei regolamenti emanati dalle Autorità aeronautiche comuni (JAA: Joint Aviation Authorities)² concernenti le licenze per piloti d'aeroplano e d'elicottero (regolamenti JAR-FCL³).

Art. 2 Regolamenti JAR-FCL

¹ I regolamenti JAR-FCL 1 e JAR-FCL 2 disciplinano il rilascio di licenze, abilitazioni, riconoscimenti e autorizzazioni per piloti d'aeroplano (JAR-FCL 1) e d'elicottero (JAR-FCL 2) e stabiliscono le condizioni da adempire per lo svolgimento di una formazione riconosciuta e degli esami di capacità.⁴

² Il regolamento JAR-FCL 3 stabilisce le condizioni fisiche e mentali da soddisfare per l'ottenimento o il rinnovo di una licenza nonché l'organizzazione e l'infrastruttura necessarie allo svolgimento della visita medica.

³ Se non disposto altrimenti dalla presente ordinanza, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento del 25 marzo 1975⁵ concernente le licenze del personale aeronavigante (RPA). Esse disciplinano in particolare:

- a. il rilascio di autorizzazioni ai piloti d'aeroplano per i voli di rimorchio, il lancio di paracadutisti, i voli acrobatici e gli atterraggi in montagna;

RU 1999 1449

¹ RS 748.01

² Indirizzo: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, NL-2130 KA Hoofddorp, Paesi Bassi.

³ Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licensing (1: Aeroplane, 2: Helicopter, 3: Medical).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

⁵ RS 748.222.1

- b.⁶ il rilascio di autorizzazioni ai piloti d'elicottero per atterraggi in montagna, decolli con nebbia in pianura e nebbia alta, voli di lavoro, voli con equipaggiamento di rilevamento notturno e voli per il lancio di paracadutisti;
- c. le licenze per piloti d'aliante e d'aerostati, per navigatori, meccanici di volo e radiotelefonisti di volo.

Art. 3 Versione ufficiale

¹ La versione inglese dei regolamenti JAR-FCL fa fede; può essere consultata presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufficio federale)⁷ o ottenuta dietro pagamento presso il servizio competente delle JAA⁸. Non è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

² ...⁹

Art. 4¹⁰ Rilascio, proroga e rinnovo

Le licenze, le abilitazioni, i riconoscimenti e le autorizzazioni secondo i regolamenti JAR-FCL sono rilasciati, prorogati e rinnovati dall'Ufficio federale.

Art. 5 Diritti e obblighi

¹ I diritti e gli obblighi dei titolari di licenze di volo JAR-FCL e delle imprese e persone responsabili della formazione o degli esami di capacità sono disciplinati nei regolamenti JAR-FCL.

² Le licenze rilasciate all'estero in base ai regolamenti JAR-FCL autorizzano i loro titolari a pilotare sul territorio svizzero tutti gli aeromobili immatricolati in uno Stato membro JAA.

³ In deroga ai regolamenti JAR-FCL, i titolari di licenze per pilota professionista possono esercitare i loro diritti sul territorio svizzero sino alla fine dell'anno in cui compiono il 65° anno di età.¹¹

Art. 6 Capacità fisiche e mentali

¹ Chiunque intenda ottenere o rinnovare una licenza JAR-FCL deve presentare un certificato medico conforme alle disposizioni del regolamento JAR-FCL 3, il quale attesti che il titolare possiede le capacità fisiche e mentali necessarie per uno svolgimento sicuro delle attività di cui è oggetto la licenza.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

⁷ Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna.

⁸ Indirizzo: IHS Aviation Information, 15 Inverness Way Est, Englewood, CO 80112. USA. (<http://www.ihsaviation.com>)
Da ottenere per la Svizzera da: Technischer Fachbuch-Vertrieb AG, Spitalstrasse 12, 2501 Biel (www.tfv.ch).

⁹ Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

² I compiti del centro medico aeronautico (AMC: Aeromedical Center), previsti dal regolamento JAR-FCL 3, sono assunti dall'Istituto di medicina aeronautica di Dübendorf.

Art. 7 Organismi di formazione

¹ Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, ogni scuola per piloti d'aeroplano e d'elicottero, in possesso di un'autorizzazione rilasciata secondo la legislazione nazionale, può effettuare, su richiesta, una formazione per piloti privati (volo a vista) su un aeromobile monomotore con un solo membro d'equipaggio, in base alle disposizioni dei regolamenti JAR-FCL. Essa può continuare a svolgere corsi di formazione per l'ottenimento di licenze basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.

² Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, ogni scuola e impresa aeronautica che offrano una formazione per piloti d'aeroplano e d'elicottero e sono in possesso di un'autorizzazione rilasciata secondo la legislazione nazionale devono ottenere l'autorizzazione JAR-FCL per ogni corso di formazione non contemplato nel capoverso 1. Tale autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio federale se sono adempite le condizioni da esso fissate in virtù dei regolamenti JAR-FCL; essa è richiesta in particolare per quanto concerne i corsi di formazione per l'ottenimento della licenza per pilota professionista e della licenza per pilota di linea, del permesso di istruttore e di un'autorizzazione di tipo nonché per l'autorizzazione a effettuare voli strumentali.

³ Al momento del primo rinnovo dell'autorizzazione JAR-FCL di cui al capoverso 2, al più tardi tuttavia entro il 30 giugno 2002 per quanto concerne la formazione per pilota d'aeroplani e entro il 31 dicembre 2009 per quanto concerne quella per pilota d'elicotteri, gli organismi di formazione devono dimostrare di adempire tutte le condizioni di esercizio fissate nei regolamenti JAR-FCL.¹² Gli organismi che non adempiono queste condizioni ottengono un'autorizzazione all'istruzione, limitata alla formazione di piloti privati secondo i regolamenti JAR-FCL e alla formazione per il conseguimento di licenze basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.

⁴ A partire dal 1° luglio 1999 tutti gli organismi di formazione per piloti d'aeroplano sono tenuti a impartire corsi conformemente ai regolamenti JAR-FCL. È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3. I corsi di formazione che hanno avuto inizio prima di questa data sulla base del RPA¹³ possono essere conclusi conformemente a questo regolamento, a condizione che siano portati a termine entro il 30 giugno 2002.

⁵ A partire dal 1° gennaio 2007 tutti gli organismi di formazione per piloti d'elicottero sono tenuti a impartire corsi conformemente ai regolamenti JAR-FCL. È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3. I corsi di formazione che hanno avuto inizio prima di questa data sulla base del RPA possono essere conclusi conformemente a questo regolamento, a condizione che siano portati a termine entro il 31 dicembre 2009.¹⁴

⁶ Gli organismi di formazione tengono i corsi secondo i programmi d'insegnamento e di formazione dei regolamenti JAR-FCL e dell'Ufficio federale. È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3.¹⁵

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU **2006** 5369).

¹³ RS **748.222.1**

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU **2006** 5369).

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU **2006** 5369).

Art. 8 Piloti d'aeroplano

¹ A partire dal 1° luglio 1999 i titolari di una licenza per pilota d'aeroplano rilasciata in base al RPA¹⁶ possono ottenere una licenza JAR-FCL equivalente, a condizione di adempire le condizioni fissate nei regolamenti JAR-FCL. Se ciò non fosse il caso, i loro diritti di pilota rimangono limitati agli aeroplani immatricolati in Svizzera.

² A partire dal 1° luglio 1999 tutti i nuovi corsi di formazione per pilota d'aeroplano devono essere impartiti conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione dei corsi per l'ottenimento di licenze ed autorizzazioni basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.

³ A partire dal 1° gennaio 2000 tutte le licenze per pilota d'aeroplano sono rinnovate conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione di quelle basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.

⁴ Le estensioni e le autorizzazioni che non sono disciplinate dai regolamenti JAR-FCL sono rilasciate e rinnovate in base alla legislazione nazionale.

Art. 9 Piloti d'elicottero

¹ A partire dal 1° gennaio 2007 i titolari di una licenza per pilota d'elicottero rilasciata in base al RPA¹⁷ possono ottenere una licenza JAR-FCL equivalente, a condizione di adempire le condizioni fissate nei regolamenti JAR-FCL. Se ciò non fosse il caso, i loro diritti di pilota rimangono limitati agli elicotteri immatricolati in Svizzera.¹⁸

² A partire dal 1° gennaio 2007 tutti i nuovi corsi di formazione per pilota d'elicottero devono essere impartiti conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione dei corsi per l'ottenimento di autorizzazioni basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.¹⁹

³ A partire dal 1° gennaio 2007 tutte le licenze per pilota d'elicottero sono rinnovate conformemente ai regolamenti JAR-FCL.²⁰

^{3bis} Fino al 31 dicembre 2008 tutte le autorizzazioni del tipo conseguite fino al 31 dicembre 2006 potranno, su richiesta, essere prorogate o rinnovate una volta per un periodo di almeno 12 mesi, a condizione che siano adempite le condizioni del RPA o del regolamento JAR-FCL 2. Scaduto questo periodo, per proroghe o rinnovi si applica il regolamento JAR-FCL 2.²¹

⁴ Le estensioni e le autorizzazioni che non sono disciplinate dai regolamenti JAR-FCL sono rilasciate e rinnovate in base alla legislazione nazionale.

¹⁶ RS 748.222.1

¹⁷ RS 748.222.1

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

²¹ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

Art. 10 Direttive

¹ L'Ufficio federale emana direttive a complemento delle disposizioni contenute nei regolamenti JAR-FCL, in particolare in merito alla formazione dei piloti e agli esami e verifiche di capacità, per tenere conto tra l'altro delle specificità della topografia e dello spazio aereo svizzeri.

² Queste direttive possono essere consultate o ottenute presso l'Ufficio federale. Esse sono pubblicate inoltre sul sito Internet dell'Ufficio federale^{22,23}

Art. 11 Rifiuto, ritiro o limitazione di una licenza o di un'autorizzazione

¹ In applicazione dell'articolo 92 della legge federale del 21 dicembre 1948²⁴ sulla navigazione aerea (LNA), l'Ufficio federale può rifiutare il rilascio di una licenza o autorizzazione JAR-FCL, decidere il loro ritiro temporaneo o definitivo, compresi i diritti ad esse inerenti, o limitare il loro campo d'applicazione, in particolare se:

- a. il candidato a una licenza o a un'autorizzazione o il loro titolare non adempie o non adempie più i requisiti dei regolamenti JAR-FCL o della legislazione nazionale;
- b. il candidato a una licenza o a un'autorizzazione o il loro titolare ha violato gravemente o ripetutamente i regolamenti JAR-FCL o la legislazione nazionale;
- c. vi sono motivi per temere che il candidato a una licenza o a un'autorizzazione o il loro titolare esporrebbe a pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza o gli interessi militari nell'esercizio della sua attività di pilota, in particolare se egli è:
 1. interdetto,
 2. dedito al consumo di alcol o di stupefacenti o
 3. è stato condannato a una pena privativa della libertà per un crimine o un delitto;
- d. il candidato a una licenza o a un'autorizzazione o il loro titolare non ha pagato le tasse impostegli.

² Le presenti disposizioni si applicano per analogia agli organismi di formazione.

Art. 12 Deroghe

¹ In casi giustificati, in particolare per prevenire casi di rigore, per tenere conto dell'evoluzione tecnica o per una maggiore sicurezza dell'equipaggio, dei passeggeri o di terzi, l'Ufficio federale può derogare a singole disposizioni della presente ordinanza o adottare nuovi provvedimenti.²⁵

² Esso può limitare la deroga nel tempo e vincolarla a condizioni o oneri.

²² <http://www.aviation.admin.ch>

²³ Per. introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

²⁴ RS 748.0

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

Art. 13 Modifica del diritto vigente

Il regolamento del 25 marzo 1975²⁶ concernente le licenze del personale aeronavigante (RPA) è modificato come segue:

Art. 1

...

Art. 1a

Ex art. 1

Art. 5 cpv. 1, 2 e 4

Abrogati

Art. 229 cpv. 1^{bis} e 3

...

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.

²⁶ RS 748.222.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nel R menzionato.